

BANDO NUOVA IMPRESA

**CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE
IMPRESE E L'AUTOIMPRENDITORIALITA' IN
RISPOSTA ALLA CRISI DA COVID 19
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 2022**

Versione aggiornata a seguito delle DGR n. 5959 del 14/02/2022

Indice

A.1 Premesse, finalità e obiettivi.....	3
A.2 Riferimenti normativi.....	3
A.3 Soggetti beneficiari	3
A.4 Soggetto gestore	5
A.5 Dotazione finanziaria	5
B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto	6
B.2 Spese ammissibili	8
C.1 Presentazione delle domande	10
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	11
C.3 Istruttoria	12
C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione	13
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari.....	13
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	14
D.3 Ispezioni e controlli	14
D.4 Monitoraggio dei risultati	14
D.5 Responsabile del procedimento.....	15
D.6 Trattamento dati personali	15
D.6.1 Responsabili esterni del trattamento.....	16
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	17
D.8 Diritto di accesso agli atti	17
D.9 Clausola antitruffa	17
D.10 Allegati e Istruzioni	17
D.11 Riepilogo date e termini temporali	18

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Premesse, finalità e obiettivi

Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio dell'economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, attivano lo sportello 2022 del bando "Nuova Impresa" finalizzato a sostenere l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, anche quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto dei seguenti presupposti normativi:

- l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività".
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 5741 del 21 Dicembre 2021 di approvazione del Programma di Azione 2022 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 5959 del 14 Febbraio 2022;
- il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;
- salvo proroghe del "Quadro temporaneo", il Regolamento (UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

A.3 Soggetti beneficiari

Possono accedere al Bando:

- le **MPMI** (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando e che sono in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L'impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con partita IVA attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022. Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio lombardo da parte di imprese già esistenti;
- **lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese** che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad

un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall'Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.

Sono escluse le MPMI e i lavoratori autonomi che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione **A (Agricoltura, silvicoltura e pesca)** e **K (Attività finanziarie ed assicurative)** della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:

- 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
- 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

In attuazione della l.r. 8/2013 sono escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della domanda:

- a) per le MPMI essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese, essere attive con sede in Lombardia;
- b) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- c) avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali);
- d) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di pertinenza, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- e) per il lavoro autonomo i dati relativi alla data di apertura della partita IVA, domicilio fiscale e il codice ATECO saranno verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio lombardo da parte di imprese già esistenti. I dati relativi alla data di apertura della partita IVA (che non può essere antecedente al 1° Gennaio 2022) sono verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività (che non possono essere antecedenti al 1° Gennaio 2022) sono verificati nel Registro delle Imprese.

A.4 Soggetto gestore

Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo e artt. 8 e ss. per gli eventuali aiuti concessi in Regime De Minimis;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione dei contributi nel Quadro Temporaneo, che gli aiuti, al lordo di oneri e imposte, non superino la soglia massima di cui all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i.;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

Per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sono demandate al Dirigente pro tempore della Struttura "Interventi per le start up" di Regione Lombardia.

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € **1.000.000,00** a carico di Regione Lombardia (D.G. Sviluppo Economico).

Regione Lombardia si riserva di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul proprio bilancio. Eventuali risorse non utilizzate ritorneranno a disposizione di Regione Lombardia.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante:

Investimento minimo (*)	Intensità del contributo	Importo contributo massimo
€ 3.000,00	50% delle spese ammissibili	€ 10.000,00

(*) *sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza del contributo*

L'agevolazione è concessa a fronte di un **budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente**, con un **minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale**.

I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.

L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00**.

L'agevolazione è da imputare specificamente a **copertura delle spese in conto capitale** e non può pertanto essere superiore all'importo di quest'ultime.

Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%.

Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Ogni impresa o professionista (come identificati dal codice fiscale) può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti potranno essere ammesse al finanziamento solo per una domanda.

I contributi a fondo perduto sono concessi fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (ad oggi 30 giugno 2022 salvo proroghe del regime e dell'aiuto) nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 aggiornato da ultimo con l'aiuto SA. 101025 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti

e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. entro i massimali ivi previsti per singola impresa al momento della concessione.

Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” il contributo a fondo perduto:

- può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e nei limiti della spesa sostenuta;
- è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto.

Decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell’Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:

- la concessione dell’Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;

- informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

B.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di iscrizione al Registro Imprese (per le MPMI) o l'inizio attività all'Agenzia delle Entrate (per i lavoratori autonomi con partita IVA) che deve decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2022.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

- a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);
- b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
- c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
- d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

- e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
- f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;
- g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
- h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
- i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc).

L'agevolazione è concessa a fronte di un **budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente**, con un **minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale**.

I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.

L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00**.

L'agevolazione è da imputare specificamente a **copertura delle spese in conto capitale** e non può pertanto essere superiore all'importo di quest'ultime.

Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50%, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%.

Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere sostenute e quietanzate¹ dopo la data di iscrizione al Registro Imprese (per le MPMI) o l'inizio attività all'Agenzia delle Entrate (per i lavoratori autonomi con partita IVA) e in ogni caso non antecedenti al 1° Gennaio 2022 e non successive al 31 Dicembre 2022;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

Il contributo è erogabile al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime dell'impresa.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Ai fini della partecipazione al presente bando e in relazione alle spese sostenute, non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti² con i beneficiari. Si precisa inoltre che l'impresa richiedente ai fini della partecipazione al presente bando e in relazione alle spese sostenute, non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda al Bando indicando tra i loro fornitori l'impresa richiedente stessa.

¹ Fa fede la data della fattura e del relativo pagamento.

² Vedi nota 1.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it> dalle ore 14.00 del 4 Aprile 2022 fino alle ore 12.00 del 31 Marzo 2023.

Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell'apposita sezione "Bandi e contributi alle imprese".

Non sono considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo. Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Per l'invio telematico è possibile accedere tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it> con SPID, CNS o CIE o attraverso le credenziali rilasciate precedentemente al 28 febbraio 2021 e completare la registrazione seguendo le indicazioni ricevute alla mail indicata.

Con tali credenziali:

1. collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
2. seguire il seguente percorso:
 - a. Sportello Pratiche,
 - b. Servizi e-gov,
 - c. Contributi alle imprese,
 - d. Accedi,
 - e. Inserire user e password;
3. selezionare lo sportello "Unioncamere Lombardia" e selezionare il bando "22N1 Bando Nuova impresa 2022";
4. compilare il form con i dati dell'impresa/lavoratore autonomo dal quale si genererà il Modello base della domanda;
5. firmare il modello base digitalmente e riallegarlo;
6. procedere con la funzione "Allega" che consente di allegare alla pratica telematica oltre al **modello base** anche tutti i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, tutti **firmati digitalmente** dal legale rappresentante e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione "Bandi e contributi alle imprese":
 - Allegato A – "**Domanda di contributo**"
 - Allegato B – "**Prospetto delle spese**"
 - **Fatture quietanzate** (contabile bancaria eseguita ed estratto conto)
 - **Certificazione IBAN** dell'impresa/lavoratore autonomo beneficiario su carta intestata dell'Istituto di credito
 - Solo se il soggetto che presenta la domanda non coincide con il titolare/legale rappresentante dell'impresa o con il lavoratore autonomo, **procura speciale per la presentazione telematica della domanda** di cui all'allegato C, da firmare digitalmente

sia da parte del delegante (titolare/legale rappresentante) che da parte del delegato. Anche in caso di presenza di tale procura (Modulo C), l'Allegato A e tutti gli altri allegati devono essere comunque firmati digitalmente dal legale rappresentante/lavoratore autonomo.

- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;
- Allegato E – Modulo per la dichiarazione degli aiuti de Minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013;

7. al termine, procedere all'invio telematico (seleziona “**invio pratica**”).

La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in quanto istanza non ricompresa nell'elenco di cui all'Art. 3 Allegato A Parte Prima del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

L'utente riceverà per accettazione, all'indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della pratica telematica inviata che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. Verranno escluse per mancanza di requisiti le domande di partecipazione presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista dal 4 Aprile 2022, così da consentire alle imprese/lavoratori autonomi richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda. L'assegnazione del contributo avviene con procedura “**a sportello**” a **rendicontazione** secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro la data di chiusura dello sportello (si veda il punto C1 del bando).

Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire **entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo**, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, **e comunque per spese sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell'impresa, anche in forma di lavoro autonomo, dal primo gennaio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022.**

Saranno accolte domande in overbooking per il 50% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta. Più nello specifico, è previsto un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 31 Marzo 2023 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 50%.

I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.

L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa oltre la dotazione finanziaria non costituisce titolo all'istruttoria della pratica correlata. Tali domande sono comunque protocollate e possono accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito all'istruttoria per la concessione o per effetto di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari. Una volta esaurita anche la lista d'attesa, Unioncamere Lombardia procede alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e sul sito www.unioncamerelombardia.it viene tempestivamente pubblicato un relativo avviso.

Una volta prenotato il contributo, il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica, come meglio descritto al successivo punto C.3.

L'istruttoria formale e tecnica viene effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di commercio.

C.3 Istruttoria

L'istruttoria formale delle domande pervenute è svolta dagli uffici competenti di ogni Camera di commercio per le imprese appartenenti alla propria circoscrizione territoriale, in collaborazione con Unioncamere Lombardia. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando;
- correttezza dei giustificativi di spesa.

L'istruttoria tecnica viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI QUALITATIVI DEL PROGETTO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1. coerenza con le finalità della misura	0 – 50
2. interventi in ottica di transizione verde e transizione digitale	0 – 50
Totale	0 – 100

Le domande pervenute ricevono una valutazione, con un punteggio da 0 a 100. Le nuove imprese o i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti hanno accesso ai contributi e sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procede ad approvare e pubblicare l'elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi ammessi al contributo e finanziabili e non ammessi nei limiti della dotazione finanziaria. **Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione è di 90 giorni** a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle domande (le quali includono anche la rendicontazione delle spese), salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo.

L'assegnazione del contributo viene comunicata singolarmente a tutti i beneficiari tramite PEC. Per le autocertificazioni e gli atti sostitutivi di notorietà relativi al punto A.3 del bando, sono effettuati controlli a campione, ad opera degli uffici delle Camere di commercio lombarde, in misura pari ad almeno il 5% delle domande presentate e istruite.

E' facoltà dei soggetti preposti all'istruttoria richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.

Il Responsabile del procedimento approverà gli elenchi di imprese e lavoratori autonomi ammessi e finanziabili e non ammessi almeno trimestralmente.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

A seguito dell'approvazione della Determinazione di concessione, il contributo viene erogato ai beneficiari della Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata. Il contributo rispetta le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19 e, pertanto, non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.

Ai fini dell'erogazione del contributo, Unioncamere Lombardia, tramite le Camere di Commercio, verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, ivi inclusi i termini stabiliti;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- e) a mantenere la sede legale e/o operativa attiva al Registro Imprese di una delle Camere di commercio lombarde per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale con provvedimento del soggetto responsabile del procedimento amministrativo qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) nei casi previsti dall'art. 88 c. 4-ter del d.lgs.159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- c) l'impresa non mantenga una sede legale e operativa attiva – per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo - nella circoscrizione territoriale di una Camera di Commercio lombarda;
- d) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al punto D.3, per cause imputabili al beneficiario;
- e) sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui al punto D.3.

Tutti i casi elencati al precedente comma determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca del contributo concesso.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC unioncamerelombardia@legalmail.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome Azienda - Rinuncia contributo "BANDO NUOVA IMPRESA 2022".

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda. I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate. A tal fine l'impresa/libero professionista beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del provvedimento di erogazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di imprese/liberi professionisti beneficiari
- importo dei contributi assegnati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario *di customer satisfaction* anche nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

I Dati Personali saranno inoltre trattati per conto del Titolare dalle Camere di Commercio della circoscrizione territoriale di competenza per gli adempimenti previsti nel presente bando. In tale veste, la Camera di commercio opera quale responsabile esterno del trattamento ai sensi del successivo punto D.6.1.

I Dati Personali potranno essere comunicati a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di dati personali esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del

Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati scrivendo all'indirizzo mail: dpo@lom.camcom.it.

D.6.1 Responsabili esterni del trattamento

Unioncamere Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connessi alla gestione del presente bando nomina ai sensi dell'art. 28 del (GDPR) 679/2016 le Camere di commercio lombarde ed eventuali Aziende speciali incaricate dello svolgimento delle istruttorie quali responsabili del trattamento dei dati predetti per le imprese della propria circoscrizione territoriale.

In particolare, la Camera o l'Azienda speciale che assume la responsabilità esterna del trattamento dovrà:

- conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle attività amministrative di sua competenza;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali attenendosi alle disposizioni impartite dal titolare del trattamento con la pubblicazione del presente bando;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo;
- su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano;
- fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
- consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata al completamento del procedimento di assegnazione delle risorse di cui al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia e sul sito www.unioncamerelombardia.it (sezione Bandi – contributi alle imprese).

Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate, contattare:

<i>Ente</i>	<i>E-mail</i>	<i>Contatto Telefonico</i>	<i>Tipologia assistenza</i>
<i>Unioncamere Lombardia</i>	<i>territorio@lom.camcom.it</i>	<i>02.6079601</i>	<i>Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di presentazione domande</i>
<i>Infocamere</i>		<i>049.2015215</i>	<i>Problemi tecnici di natura informatica</i>

D.8 Diritto di accesso agli atti

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

La richiesta di accesso agli atti è possibile accedendo al presente link <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/home/listTipologie> e selezionando la tipologia "Accesso documentale".

D.9 Clausola antitruffa

Unioncamere Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e Istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

- Allegato A - Modulo di domanda;
- Allegato B – Prospetto delle spese;
- Allegato C – Procura speciale;

- d) Allegato D – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;
- e) Allegato E – Modulo per la dichiarazione degli aiuti de Minimis di cui all’art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Dal 1 Gennaio 2022	E' possibile costituire la nuova impresa anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale e sostenere le spese oggetto del presente Bando
Dalle ore 14.00 del 4 Aprile 2022 fino alle ore 12.00 del 31 Marzo 2023	Presentazione domanda di contributo
Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande	Istruttoria delle domande di contributo, pubblicazione del provvedimento di concessione e successiva erogazione del contributo